

CODICE DISCIPLINARE (integrato ai sensi del decreto legislativo n.150/2009)

DOCENTI

Infrazioni previste dalla normativa precedente e tuttora in vigore	Infrazioni introdotte dal DLgs 150/09
<ul style="list-style-type: none">- le infrazioni al codice di comportamento- tutti i comportamenti che si configurano come mancanze ai doveri della funzione docente	<ul style="list-style-type: none">a) falsa attestazione della presenza in servizio;b) assenza priva di valida giustificazione ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.1) * insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa;2) * grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale.

* in attesa di definizione

Le sanzioni applicabili (in ordine di gravità):

- l'avvertimento scritto (lievi mancanze ai doveri);
- la censura (mancanze meno lievi ma non gravi)
- la sospensione fino a un mese (per negligenza, violazione del segreto d'ufficio , mancata vigilanza);
- la sospensione da oltre un mese fino a 6 mesi (come sopra ma più grave, interesse personale, pregiudizio al funzionamento della scuola, abuso d'autorità);
- la sospensione di sei mesi e successiva utilizzazione permanente in compiti diversi dall'insegnamento (condanna a pene detentive non inferiori nel massimo a tre anni);
- la destituzione (contrasto grave con la funzione docente, attività dolosa pregiudizievole per la scuola, distrazione di somme, grave e pubblica inadempienza a disposizioni legittime, accettazione di tangenti)
- il licenziamento disciplinare previsto per le nuove infrazioni (da a) ad e) della tabella)

In caso di recidiva si può applicare la sanzione superiore. Le sanzioni scattano anche in caso di trasferimento o di dimissioni / interruzione del rapporto di lavoro.

Il licenziamento disciplinare è disposto anche quando, nell'arco di due anni, l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento.

Codice disciplinare (art. 95 Ccnl/07)

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione a criteri definiti nel contratto nazionale e nel rispetto del principio di "gradualità e proporzionalità"

Casi particolari: la sospensione cautelare e il trasferimento per incompatibilità ambientale

Il DLgs 150/09 ha abrogato l'articolo 506 del testo unico che disciplinava la sospensione cautelare dal servizio e la sospensione per condanna penale.

Questo articolo, modificato nel 2007 dal Ministro Fioroni, prevedeva che in caso di urgenza la sospensione cautelare potesse essere disposta direttamente dal dirigente scolastico.

Allo stato quindi si applica ai docenti quanto disposto dal DPR n. 3 del 1957, che prevede due ipotesi di sospensione cautelare:

- la sospensione cautelare obbligatoria in caso di procedimento penale particolarmente grave (art. 91 DPR 3/1957);
- la sospensione cautelare facoltativa per gravi motivi disposta anche prima che si sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare (art. 92

DPR 3/1957). In questo ultimo caso la competenza è del Ministro. Rimangono vigenti le norme relative al trasferimento per incompatibilità ambientale.

La riabilitazione

Trascorsi due anni dalla data in cui è stata inflitta la sanzione, può essere chiesta la riabilitazione. Se la richiesta è accolta il docente è riabilitato e gli effetti della sanzione, con esclusione effettivi quelli retroattivi, sono resi nulli. Occorre rilevare a tal proposito che il DLgs 150/09 ha abrogato l'articolo del testo unico relativo ai procedimenti di riabilitazione, mantenendo in vigore solo l'articolo che prevede l'istituto. Quindi allo stato non sono più definite le modalità con cui si può accedere alla riabilitazione.

Personale ATA

Le norme disciplinari del personale ATA, finora regolate esclusivamente dal Ccnl, sono integrate dal DLgs 150/09 secondo lo schema che segue.

Infrazioni previste dalla normativa precedente e tuttora in vigore	Infrazioni introdotte dal DLgs 150/09
<ul style="list-style-type: none">- le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del CCNL	<ul style="list-style-type: none">a) falsa attestazione della presenza in servizio;b) assenza priva di valida giustificazione ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera;e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte

	<p>aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui.</p> <p>1) * insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa;</p> <p>2) * grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale.</p>
--	---

* in attesa di definizione

Le sanzioni

Sono quelle previste dal contratto di lavoro (art. 93 del Ccnl/07) con l'integrazione di cui alla lettera g)

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) la multa di importo variabile fino al massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) la sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni
- e) il licenziamento con preavviso
- f) il licenziamento senza preavviso
- g) il licenziamento disciplinare previsto per le nuove infrazioni (da a) a ad e) della tabella)

Il licenziamento disciplinare è disposto anche quando nell'arco di due anni l'amministrazione di appartenenza formula una valutazione di insufficiente rendimento dovuta alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale , da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento.

NB: tutte queste sanzioni operano anche in caso di trasferimento o di dimissioni / interruzione del rapporto di lavoro.

Codice disciplinare (art. 95 Ccnl/07)

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione a criteri definiti nel contratto nazionale e nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità.